

# **Ordinanza sull'esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM)**

del ... (Stato ...)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 6 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 1996<sup>1</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI),

*ordina:*

## **Art. 1**            Obbligo d'autorizzazione

L'esportazione e la mediazione dei beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili elencati nell'allegato richiedono un'autorizzazione singola della Segreteria di Stato dell'economia (SECO); ciò vale anche se i beni vengono rispediti al fornitore iniziale.

## **Art. 2**            Deroghe

Non è necessaria alcuna autorizzazione, se i beni:

- a. vengono esportati da autorità svizzere di perseguimento penale o dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nel quadro di impieghi internazionali o a scopo di d'istruzione;
- b. vengono esportati da truppe svizzere e dai relativi membri nel quadro di impieghi internazionali o a scopo di d'istruzione;
- c. vengono utilizzati da servizi di soccorso svizzeri nel quadro di impieghi di ricerca e salvataggio all'estero.

## **Art. 3**            Rifiuto

<sup>1</sup> L'autorizzazione è rifiutata:

- a. se vi sono ragioni di supporre che il bene venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione;
- b. in presenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 LBDI o all'articolo 6 dell'ordinanza del 3 giugno 2016<sup>2</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).

<sup>1</sup> RS 946.202

<sup>2</sup> RS 946.202.1

**Art. 4** Competenze nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni

<sup>1</sup> La SECO decide d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dopo aver consultato il SIC in merito al rilascio o al rifiuto dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

**Art. 5** Rapporto con l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego

In tutti gli altri casi l'esportazione e la mediazione di beni avvengono secondo quanto disposto dall'OBDI<sup>3</sup>

**Art. 6** Adeguamento dell'allegato

Il DEFR modifica l'allegato della presente ordinanza qualora negli allegati della OBDI<sup>4</sup> vengano introdotti adeguamenti determinanti anche per la presente ordinanza.

**Art. 7** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 13 maggio 2015<sup>5</sup> sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM) è abrogata.

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

<sup>3</sup> RS 946.202.1

<sup>4</sup> RS 946.202.1

<sup>5</sup> RU 2015 1527, 2019 1291, 2020 827

*Allegato*  
(art. 1 e 6)

## **Beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili**

Con il termine beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si intendono le merci, le tecnologie e i software seguenti che figurano nell'allegato 2 OBDI<sup>6</sup> con i numeri di controllo delle esportazioni (ECN) sotto indicati<sup>7</sup>:

1. 4A005, 4D004, 4E001.c, 5A001.f, 5A001.j, 5A004;
2. 5D001, se riguarda il software relativo agli ECN 5A001.f e 5A001.j;
3. 5E001, se riguarda la tecnologia relativa agli ECN 5A001.f e 5A001.j;
4. 5D002, se riguarda il software relativo all'ECN 5A004;
5. 5E002, se riguarda la tecnologia relativa all'ECN 5A004.

<sup>6</sup> RS 946.202.1

<sup>7</sup> L'allegato 2 OBDI non viene pubblicato né nella RU né nella RS (art. 29 OBDI). Può essere ordinato presso la SECO, settore Controlli all'esportazione/Prodotti industriali, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultato sul sito Internet [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Economia esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing) > Legge e elenchi dei beni (Allegati).